

Disoccupazione per collaboratori



Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell'indennità	<ul style="list-style-type: none">• Collaboratori coordinati e continuativi.• Collaboratori a progetto.• Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.• Collaboratori delle pubbliche amministrazioni.
I soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none">• Titolari di partita Iva.• Collaboratori già titolari di pensione.• Amministratori e sindaci.• Revisori di società.

Requisiti

Per essere beneficiari dell'assegno sono necessari	<ul style="list-style-type: none">• L'iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata Inps.• Avere l'accredito contributivo di una mensilità: intervallo da valutare dal 1.01 precedente la cessazione dal lavoro al predetto evento. <p>N.B.: la DIS-COLL può essere richiesta anche per le disoccupazioni avvenute dal 1.01 al 31.12.2021.</p>
---	---

Calcolo ammontare

Ammontare dell'indennità di disoccupazione	<ul style="list-style-type: none"> • Al 75% del reddito medio mensile, nel caso sia inferiore a € 1.227,55. • In caso di reddito medio mensile superiore a € 1.227,55 l'indennità è pari al 75% + (25% diff. tra reddito medio mensile e € 1.227,55). • Dal 4° mese in poi la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese (dal 91° giorno).
Primo esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Reddito medio mensile < € 1.227,55 <ul style="list-style-type: none"> - Durata rapporto di lavoro dal 1.03.2020 al 31.12.2020. - Reddito medio mensile € 800,00. - Durata della prestazione 5 mesi (10 mesi durata del rapporto di lavoro). • Calcolo indennità: 75% di € 800,00 = € 600,00. • Il soggetto percepisce: <ul style="list-style-type: none"> - primi 3 mesi = € 600,00; - 4° mese = € 582,00 (-3%); - 5° mese = € 564,54 (-3%).
Secondo esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Reddito medio mensile > € 1.227,55 <ul style="list-style-type: none"> - Durata rapporto di lavoro dal 1.1.2020 al 31.12.2020. - Reddito medio mensile € 1.300,00. - Durata della prestazione 6 mesi (12 mesi durata del rapporto di lavoro). • Calcolo indennità: 75% di € 1.227,55 = € 920,67. • 25% (€ 1.300,00 - € 1.227,55) = € 18,12. • € 920,67 + € 18,12 = € 938,79. • Il soggetto percepisce: <ul style="list-style-type: none"> - primi 3 mesi = € 938,79; - 4° mese = € 910,62 (-3%); - 5° mese = € 883,30 (-3%); - 6° mese = € 856,80 (-3%). <p>N.B.: L'indennità mensile, erogata dall'Inps, non può superare € 1.335,40.</p>

Durata e accredito

Per quanto tempo?	L'indennità viene corrisposta mensilmente fino al massimo di 6 mesi .
Come avviene il pagamento?	L'Inps effettua l'accredito direttamente sul conto corrente bancario/postale o sul libretto postale.
Decorrenza dell'erogazione	<ul style="list-style-type: none">• Per stabilire quando inizia l'erogazione dell'assegno risulta importante quando si presenta la domanda:<ul style="list-style-type: none">- domanda presentata entro 8° giorno: l'erogazione dell'assegno avviene dall'8° giorno successivo alla cessazione del lavoro;- domanda presentata dopo 8 giorni: l'assegno decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Dove si presenta la domanda

Modalità presentazione	<ul style="list-style-type: none">• In via telematica: accedendo con le proprie credenziali al portale dell'Inps.• Contact center: al n. 803 164 (rete fissa) o al n. 06 164 164.• Enti di patronato o presso studi abilitati al servizio Inps.
Termini	La domanda va presentata entro 128 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro, intercorsa tra il 1.01 e il 31.12.2020. Il termine di 68 gg è stato prorogato a causa dell'emergenza sanitaria.
Dopo la presentazione della domanda	Il richiedente, entro 15 giorni, dalla domanda per la DIS-COLL, deve iscriversi presso il Centro per l'impiego per il reinserimento nel mercato del lavoro.

Quando il beneficio decade

Il beneficio dell'assegno decade	<ul style="list-style-type: none">• Perdite dello stato di disoccupazione: il soggetto ha un contratto subordinato che supera i 5 giorni.• Per la mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa.• Rifiuto di offerta di lavoro congrua.• Il soggetto intraprende un'attività autonoma o d'impresa e non comunica il reddito della nuova attività. Qualora si prevede di raggiungere un reddito inferiore rispetto alla DIS-COLL, l'importo dell'indennità verrà ridotto (previa comunicazione del soggetto entro 30 gg dall'inizio dell'attività). <p>N.B.: Il lavoratore che svolge dei lavori occasionali inferiori al reddito di € 5.000,00 all'anno, può accumulare l'indennità di disoccupazione.</p>
---	---